

der certa la pena. La certezza della pena la rende efficace e fa che essa possa essere mite.

Noi crediamo di raggiungere il detto scopo rendendo responsabili tutti coloro che abbiano potuto concorrere al compimento del reato: estendendo la responsabilità non solo al gerente, il quale è responsabile in casi ordinari, ma anche al direttore di un giornale, e rendendo insieme con esso responsabile l'autore e il tipografo, noi faremo certa, immancabile la pena. D'altra parte non si può disconoscere che sia giusta la responsabilità che noi stabiliamo.

L'onorevole deputato Speciale, parlando contro questa guarentia, dice: « non intendo che cosa significa *collettivamente*; » ma io credo che nessuno possa dubitare del significato di questa voce, che vuol dire che sono tutti insieme responsabili del fatto a cui concorrono. L'onorevole deputato Speciale ha detto non comprendere come il tipografo possa essere assoggettato ad una pena per complicità. Ma anche aprendo il Codice penale si trova che colui il quale fornisce i mezzi perchè un reato si compia è, secondo le dottrine della complicità, responsabile. Il tipografo vi è compreso necessariamente, e quando si tratta di stampe volanti, spesso accade che manchi il gerente, il direttore, e non vi è altri che possa rispondere e soggiacere alla pena che il tipografo stesso.

L'onorevole deputato Speciale si è meravigliato egualmente per essersi introdotta la responsabilità del direttore.

In verità nella Commissione fu grave questione se il direttore del giornale si dovesse assoggettare alla responsabilità penale.

Noi avevamo la fortuna di avere nel seno della Commissione due giornalisti, i quali considerando all'importanza della legge e desiderando che essa raggiungesse lo scopo, non esitarono ad unirsi coi loro voti agli altri membri della Commissione, i quali intendevano che i direttori dei giornali fossero egualmente responsabili. Quando si tratta di giornali, la sola responsabilità vera, seria, che assicura l'efficacia della legge, è quella del direttore.

Ecco le ragioni che hanno determinato la Commissione alla redazione dell'articolo 2°.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Minervini.

MINERVINI. La cedo all'onorevole Speciale.

SPECIALE. L'onorevole Pisanelli, che mi ha fatto l'onore di rispondermi, disse che non avrei io dovuto fare le meraviglie se in quella legge trovasi sanzionata la responsabilità diretta del tipografo. La legge, riprese l'onorevole Pisanelli, vuol punire nel tipografo colui che appresta il mezzo, onde mandare ad effetto il reato; l'è proprio quel complice di secondo grado del quale parla l'articolo 103 del Codice penale. Ma l'onorevole Pisanelli mi terrà scusato se gli ricordo che il fatto materiale solo non basta a costituire la colpevolezza legale del complice di secondo grado, è necessario

che egli nell'apprestare il mezzo sappia l'uso al quale vuolsi destinare.

Or io trovo molto barbara questa legge che punisce il tipografo, solo perchè venne consumato un delitto nella sua tipografia.

Il tipografo adunque, ond'essere dichiarato complice, non solo deve somministrare il mezzo, ma nel momento che l'appresta dee aversi la scienza del reato, al quale serve.

Dare materialmente un'arma che poscia servì all'assassino per compiere le vendette designate sulla vittima del suo furore, non può dirsi questa, mi perdoni l'onorevole Pisanelli, un'azione incriminabile.

Adunque io credo che le regole della complicità non dovrebbero annullarsi con questa legge, ed il tipografo potrà esser dichiarato passibile di pena sol quando al fatto materiale di avere apprestato la tipografia aggiunge la scienza che la notizia pubblicata o stampata è contraria al divieto della legge.

DE FILIPPO. Domando la parola. (*Ai voti!*)

PRESIDENTE. Ha domandato prima la parola l'onorevole Minervini. (*Ai voti! ai voti!*)

Domando se è appoggiata la chiusura.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

MINERVINI. Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Minervini contro la chiusura.

MINERVINI. Non avrei presa la parola dopo la discussione che si è fatta, se la Commissione non avesse ritenuto che fossero da punire il tipografo e l'editore, il direttore e il gerente.

Amesso questo principio, ch'io respingo, ad essere logici dovrebbe dirsi: *editore e tipografo, direttore e gerente.* Non mai *editore o tipografo, direttore o gerente*, siccome leggo nella proposta: se non si voglia (metodo nuovo) lasciare la creazione del colpevole alla facoltà del magistrato e non alla legge, siccome nascerebbe lasciando la disgiuntiva *o* e non la congiuntiva *e*.

Sicchè, o salvate il *tipografo* e il *gerente* o converrà si corregga la dizione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Io non posso lasciarla parlare. (*Conversazioni*) Signori, li prego a far silenzio. Osservo al deputato Minervini ch'egli non parla contro la chiusura, ma in merito.

MINERVINI. Ma se non si è udito quello ch'io osservava, ed è logico imprescindibile, come vuole non lasciarmi parlare?...

PRESIDENTE. Parli solo contro la chiusura.

MINERVINI. Io mi oppongo alla chiusura, non potendo altrimenti far valere un logico emendamento, anche se dovesse l'articolo rimanere, siccome è il concetto della Commissione. Il regolamento prescrive che la Commissione possa coordinare gli emendamenti della legge. Ora io facendo notare che con la disgiuntiva *o* in luogo della congiuntiva *e* l'articolo sarebbe illogico, faccio